


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 5 Giugno 2009 N. 21**

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

pag. 493

LEGGE REGIONALE 5 Giugno 2009 N. 22

Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni.

pag. 495

LEGGE REGIONALE 5 Giugno 2009 N. 23

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174.

pag. 499

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della L.R. 18 febbraio 2009, n. 3 recante "Modifiche alla legge regiona 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)".

pag. 505

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. 16 febbraio 2009, n. 1 recante "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale (GECT), denominato Euroregione Alpi Mediterraneo".

pag. 506

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. 6 marzo 2009, n. 4 recante "Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)".

pag. 509

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009 N. 21

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502))

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:
"2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Genova."

Articolo 2

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 1/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:
"3. Al fine di garantire equilibrio tra le componenti ospedaliere ed universitarie, le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad Attività integrata e Assistenziali e dei Dipartimenti Universitari sono effettuate, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Rettore, scegliendo nell'ambito di terne di nominativi proposte dai Comitati di Dipartimento."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009 N. 21

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 108 in data 11 luglio 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 luglio 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 372;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 16 luglio 2008;

- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 2 marzo 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 2 luglio 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere A. Miceli)

con il presente testo di legge la Regione Liguria intende apportare una modifica specifica al disposto dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2005, n1 ad oggetto "Disciplina dei rapporti tra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502".

In particolare, l'esigenza di modificare la legge regionale originaria deriva dalla necessità di uniformare le disposizioni della suddetta legge a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, dal protocollo d'intesa, sottoscritto tra Regione e Università in data 17 marzo 2004, e da quanto sancito dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, informando così i rapporti tra Servizio Sanitario regionale e Università degli Studi di Genova al principio di leale cooperazione, al fine di garantire una maggiore partecipazione dell'Università nella procedura per la nomina del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino.

Auspico, pertanto, che il testo di legge sia ampiamente condiviso dall'Assemblea legislativa, così come avvenuto in sede di esame referente da parte della III Commissione, al fine di consentire l'applicazione a livello regionale di una normativa coordinata con le disposizioni emanate a livello nazionale e con i recenti pronunciamenti giurisprudenziali.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

In relazione al DDL in oggetto, in commissione si è espresso voto di astensione anche in merito ad una serie di emendamenti non discussi.

Il voto potrà diventare favorevole solo dopo un'attenta valutazione dei suddetti emendamenti, ad oggi non ancora ricevuti dallo scrivente.

Relazione di minoranza (Consigliere A. Barbero)

In ordine al provvedimento in oggetto, si ritiene che l'emendamento presentato dall'Assessore vada nella direzione richiesta dagli organi universitari tuttavia è opinione dello scrivente che l'Università debba avere una maggiore autonomia, che non può essere sacrificata da logiche di risparmio nel contesto di gestione della sanità genovese.

Pertanto il nostro voto sarà di astensione.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Rosso)

Il presente disegno di legge si propone la finalità, in sé condivisibile, di uniformare le disposizioni regionali in materia al quadro normativo nazionale, come definito dal d. lgs. 517/99, informandole al principio d'Ciò perché, come noto, mentre l'istruzione universitaria e la sua organizzazione sono di competenza esclusiva dello Stato, per l'assistenza sanitaria e la ricerca scientifica la competenza Stato/regione è concorrente.

Gli adeguamenti della normativa regionale, adottati con il provvedimento in esame, almeno in parte recepiscono le ripetute istanze dell'Università genovese e provvedono ad adempiere all'impegno a suo tempo assunto dalla Regione con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Restano, tuttavia, ancora aperti ed irrisolti alcuni aspetti della legislazione regionale in materia di rapporti con l'Università delle l.r. 1/2005 e 41/2006, che dovranno essere adeguati al più presto all'assetto normativo nazionale.

Proprio per questo motivo, a nostro parere, la stesura del testo normativo ben avrebbe potuto risolvere in via definitiva gli aspetti di discrepanza presenti nella legislazione regionale in materia.

Tale procedimento, ancora una volta incompleto, motiva il nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 è pubblicata nel B.U. 2 febbraio 2005, n. 1;*
- *Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O..*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009 N. 22

Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. In attesa dell'emanazione della disciplina regionale di riordino della materia, la presente legge dà attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice, mediante l'adeguamento della vigente legislazione regionale.

Articolo 2 (Commissioni locali per il paesaggio)

1. Entro il termine stabilito dall'articolo 159, comma 1 del Codice, i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata, Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell'articolo 146, comma 6, del Codice.
2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in relazione ai procedimenti:
 - a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
 - b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del Codice;
 - c) di rilascio di pareri nell'ambito dell'iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;
 - d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 150 del Codice;
 - e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del Codice.
3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno tre e non più di cinque membri scelti dal comune e dalla provincia tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio. Il responsabile del procedimento comunale e provinciale partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore.
4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente fra i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I comuni e le province possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento delle Commissioni.
7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli componenti. Ogni variazione alla composizione della Commissione è comunicata alla Regione.

Articolo 3

(Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed i responsabili dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia)

1. In attuazione dell'articolo 146, comma 6, del Codice, i comuni e le province, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 1, individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.
2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti da cui risulti l'assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione.

Articolo 4

(Verifica degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3. Decadenza dall'esercizio delle funzioni subdelegate e riparto delle competenze inerenti le funzioni autorizzatorie)

1. Entro il termine di cui all'articolo 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede alla verifica dell'attuazione da parte dei comuni e delle province degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate ed approva, con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Pianificazione territoriale, l'elenco degli enti locali riconosciuti idonei a proseguire l'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate e di quelli riconosciuti non idonei.
2. Tale elenco è notificato al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai competenti uffici periferici ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'elenco è aggiornato con le medesime modalità a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai suddetti requisiti
3. Ove i comuni e le province non provvedano ad attuare gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3 entro il termine di cui al comma 1, si verifica l'automatica ed immediata decadenza dell'esercizio delle funzioni subdelegate in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui alle disposizioni della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e della l.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente nuovo riparto di competenze come di seguito indicato:
 - a) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie già subdelegate alla provincia inadempiente;
 - b) conferimento alla provincia, che abbia attuato gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle funzioni autorizzatorie già subdelegate ai comuni inadempienti;
 - c) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie già subdelegate ai comuni inadempienti nel caso di cui alla lettera b) qualora la provincia sia inadempiente.

Articolo 5

(Riacquisizione dell'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate)

1. I comuni e le province che successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 159, comma 1, del Codice attuino gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le funzioni autoriz-

zatorie ad essi subdelegate in base alla vigente legislazione regionale in materia di paesaggio, a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della modifica dell'elenco di cui all'articolo 4.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie)

1. Le Commissioni edilizie integrate di cui all'articolo 2 della l.r. 15/1980 e successive modifiche e integrazioni e le Commissioni provinciali di lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni continuano ad operare fino alla data di insediamento delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 2 e, comunque, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 159, comma 1, del Codice.

Articolo 7 (Abrogazione di norme e sostituzioni)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) l'articolo 2 della l.r. 15/1980 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) l'articolo 4 della l.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) la legge regionale 15 novembre 1983, n. 39 (Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497).
2. I riferimenti alla Commissione edilizia integrata contenuti nella vigente legislazione regionale sono da intendersi relativi alla Commissione locale per il paesaggio.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009, N. 22

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Carlo Ruggeri, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 127 in data 27 febbraio 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in 3 marzo 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 433;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 3 marzo 2009;

- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 20 maggio 2009;
- g) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 18 giugno 2009.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vasconi C.)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, nasce dall'esigenza di dare immediata attuazione, in vista della prossima scadenza del termine del 30 giugno 2009, alle disposizioni di cui agli articoli 146 e 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ciò consentirà, così, agli enti locali subdelegati all'esercizio di funzioni autorizzatorie di soddisfare i requisiti richiesti per proseguire nello svolgimento di dette funzioni, evitandone la decadenza automatica.

Pertanto, l'articolato del disegno di legge ha previsto:

- *l'istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, costituenti organi consultivi di supporto e consulenza tecnico-scientifica dei comuni e delle province nello svolgimento delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio. L'introduzione di tali organi si rende obbligatoria in quanto attualmente i comuni esercitano le funzioni di autorizzazione paesaggistica avvalendosi delle Commissioni edilizie integrate, previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 1980 e dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1991, per cui l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 148 del Codice richiede la sostituzione delle sopradette disposizioni regionali. I membri della Commissione, formata da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, sono scelti dal comune o dalla provincia tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali o tra soggetti dotati di qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio;*
- *le modalità per assicurare la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni in materia urbanistico-edilizia. A questo scopo i comuni e le province hanno l'obbligo di individuare e nominare un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici;*
- *le conseguenze in caso di mancata costituzione da parte dei comuni e delle province della Commissione locale per il paesaggio e di mancata nomina di un responsabile del procedimento in materia paesaggistica distinto da quello dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia. All'articolo 4 il disegno di legge prevede, perciò, la predisposizione di apposito elenco degli enti riconosciuti idonei a proseguire nell'esercizio della subdelega. Inoltre, il medesimo articolo, sancisce l'automatica ed immediata decadenza dall'esercizio delle funzioni subdelegate ai comuni ed alle province in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche qualora gli stessi non abbiano provveduto ad attuare, entro il termine del 30 giugno 2009, gli adempimenti, sopra ricordati, previsti agli articoli 2 e 3. Quale effetto dell'intervenuta decadenza, la disposizione, al contempo, ridefinisce un nuovo riparto di competenze autorizzatorie diversificato a seconda che sussista un'inadempienza della provincia o dei comuni.*

In sede di VI Commissione, competente per l'esame di merito, il disegno di legge oggi in discussione è stato suffragato ad ampia maggioranza di voti. Auspico, quindi, a conclusione di questa mia relazione, che anche l'Assemblea legislativa voglia pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento, consentendo, così, alla nostra Regione di poter attuare, nei tempi stabiliti, quanto previsto dalla legislazione nazionale in tema di funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicata nel B.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.*
- *La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 è pubblicata nel B.U. 11 novembre 1991, n. 12.*

Nota all'articolo 3

- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicata nel B.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O..*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 è pubblicata nel B.U. 2 aprile 1980, n. 14.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Pianificazione Territoriale – Settore Staff del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Affari Giuridici

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009 N. 23

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Principi)

1. La presente legge, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), di seguito denominata "legge statale", nonché in conformità con quanto previsto in materia dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplina l'attività professionale di acconciatore, formula i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni
2. La presente legge si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Articolo 2 (Esercizio dell'attività di acconciatore)

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, così come definita dall'articolo 2, comma 1, della legge statale, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge medesima ed è soggetto alla dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente.
2. L'attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa, ai sensi delle norme vigenti. I soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore in forma di impresa artigiana sono tenuti ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato).
3. Per ogni sede dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al comma 1.
4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.
5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del

cliente. E' ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E' altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
7. E' ammessa la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso non trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge statale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all'articolo 2, comma 1, della legge statale, le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.

Articolo 3

(Competenze delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)

1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui all'articolo 8 della l.r. 3/2003, fatte salve le funzioni ad esse attribuite dalla stessa legge, provvedono:
 - a) all'accertamento delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge statale, ai fini della partecipazione all'esame tecnico-pratico di cui allo stesso comma;
 - b) all'accertamento delle esperienze professionali maturate dai soggetti in possesso della qualifica di barbiere che chiedono di ottenere l'abilitazione professionale e il riconoscimento della qualifica di acconciatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera a), della legge statale;
 - c) all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi di riqualificazione professionale di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale e per l'ammissione all'esame di cui alla lettera c) dello stesso comma;
 - d) alla formulazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del parere obbligatorio ai fini dell'emanazione del provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore.

Articolo 4

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione professionale di acconciatore si consegue tramite il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
 - b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Regione, che può avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l'organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami.
3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge statale e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce:
 - a) i contenuti dei programmi dei corsi, la programmazione e l'organizzazione degli esami, compresa la composizione della commissione d'esame;

- b) gli standard professionali e formativi per il conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore.

Articolo 5 (Incentivi per lo sviluppo del settore)

1. La Regione favorisce lo sviluppo del settore dell'acconciatura e, in particolare, persegue le finalità previste dall'articolo 4, comma 3, della legge statale.
2. Al fine di migliorare la qualità dei servizi all'utenza in ambiti territoriali svantaggiati, la Regione istituisce un fondo cui possono accedere le imprese che svolgono l'attività di acconciatore ubicate nei comuni non costieri di minore consistenza demografica.
3. Il fondo di cui al comma 2 opera sotto forma di prestiti rimborsabili, a fronte di spese per beni materiali e immateriali. I criteri, le modalità ed i termini per la concessione delle agevolazioni sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali e nel rispetto del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.

Articolo 6 (Dichiarazione di inizio attività)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui all'articolo 2, comma 2, della legge statale è sostituita, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.l. 7/2007, convertito dalla l. 40/2007, dalla dichiarazione di inizio attività da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello Unico del Comune, laddove esistente, o al Comune territorialmente competente, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Nel locale destinato all'attività l'esercente è tenuto a esporre copia della dichiarazione di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell'esercente ovvero nei luoghi di cui all'articolo 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività.

Articolo 7 (Sospensione, trasferimento e cessazione dell'attività)

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune territorialmente competente. Eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale.
2. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve essere in possesso dell'abilitazione ed è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione di inizio di attività.
3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.
4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.

Articolo 8 (Regolamento comunale)

1. I comuni, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:
 - a) i procedimenti relativi alle modificazioni inerenti l'attività dell'impresa comunicate al Comune ai

- sensi dell'articolo 7, nonché i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività emanati ai sensi dell'articolo 10;
- b) i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati per l'esercizio dell'attività di acconciatore;
 - c) le destinazioni d'uso dei locali;
 - d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di acconciatore, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
 - e) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;
 - f) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura;
 - g) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Articolo 9 (Funzioni di vigilanza e sanzionatorie)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità delle Aziende Sanitarie Locali.
2. Le funzioni relative all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore in violazione delle modalità o in assenza di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o dalla legge statale sono delegate ai comuni e ad essi spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni sono irrogate nella misura di cui all'articolo 5 della legge statale e secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 (Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)

1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attività di acconciatore ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e ne dà comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dell'abilitazione professionale o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività, ovvero sia svolta in contrasto con altre disposizioni della presente legge o della legge statale il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Articolo 11 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota di euro 500.000,00 in termini di competenza dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

- b) iscrizione in termini di competenza di euro 500.000,00 nel bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area XIV "Industria e Piccola e media Impresa" all'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 12
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge statale, la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini) e la legge 29 ottobre 1984, n. 735 (Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri), in quanto compatibili con la legge statale, continuano a trovare applicazione fino alla data di approvazione della delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3.
2. I corsi di qualificazione in itinere alla data di cui al comma 1, continuano fino alla chiusura dell'anno formativo. I soggetti che hanno completato il primo anno di tali corsi, sono ammessi di diritto al secondo anno del corso di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ed i soggetti che hanno completato il secondo anno dei suddetti corsi possono optare per il corso di specializzazione ovvero per il periodo di inserimento previsti dalla medesima lettera.
3. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in vigore della legge statale e che intendano ottenere l'abilitazione professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa:
 - a) a frequentare il corso di riqualificazione professionale di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale;
 - b) a sostenere l'esame di cui all'articolo 4, comma 1.
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della legge statale.
5. Fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti, ferma restando la disapplicazione immediata dei vincoli concernenti il rispetto di distanze minime o di parametri numerici riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ovvero il rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la delibera di cui al comma 1 in cui stabilisce, altresì, i contenuti e l'organizzazione dell'apposito corso di riqualificazione professionale di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
5 GIUGNO 2009, N. 23

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 121 in data 30 dicembre 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in 9 gennaio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 414;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 12 gennaio 2009;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta dell'11 maggio 2009;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con un emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 25 maggio 2009;
- f) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 2 luglio 2009.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Conti G.)

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, le competenze legislative tra lo Stato e le Regioni sono state distribuite diversamente rispetto al passato. La competenza in materia di "Professioni", in particolare, è diventata concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Lo Stato, successivamente, con la legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), ha proceduto all'inquadramento dell'attività di acconciatore nell'ambito delle professioni non intellettuali "ordinistiche", ma sottoposte a regole di accesso professionali, rientranti nel settore dei servizi alla persona, introducendo così la nuova figura unica di acconciatore che supera la precedente distinzione tra le figure di barbieri, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna.

La normativa statale detta, altresì, disposizioni a tutela della concorrenza, chiarisce che l'attività di acconciatore, rientrante nella sfera della libertà di iniziativa economica e privata, deve esercitarsi sotto forma di impresa, assicura la parità di condizioni di accesso al mercato nonché la tutela dei consumatori ed in particolare l'omogeneità dei requisiti tecnico-professionali.

La normativa nazionale, infine, prevede che, per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione, le Regioni devono conformarsi a criteri generali determinati in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, ed il 13 aprile 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'accordo Stato-Regioni, sancito nella seduta del 29 marzo 2007, inerente la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore

Nel quadro di questi principi fondamentali le Regioni sono chiamate a predisporre la disciplina regionale dell'attività professionale di acconciatore.

Su questi presupposti le Regioni hanno proceduto ad approntare le disposizioni legislative di propria competenza, al fine di favorire lo sviluppo del settore in base alle esigenze del contesto regionale sociale ed urbano, definire le funzioni amministrative di competenza dei comuni e stabilire i criteri generali per la formazione professionale individuando, inoltre, l'organo competente alla verifica del possesso dei requisiti.

Già dal gennaio 2006, comunque, la Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Liguria, quale organo di tutela dell'artigianato, in attesa della definizione dell'accordo Stato-Regioni, aveva fissato criteri omogenei di interpretazione della disciplina transitoria di cui agli articoli 6 e 7 della legge 174/2005, dando indicazioni ai Comuni liguri e alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato presso le Camere di Commercio, per consentire l'applicazione immediata e l'operatività delle suddette norme per le 3026 imprese liguri del settore.

La Regione Liguria, a seguito dell'attribuzione delle nuove competenze in campo legislativo, con il presente disegno di legge si accinge a disciplinare l'attività professionale di acconciatore nei limiti sanciti dalla legge nazionale.

Nella stesura del testo si è tenuto conto sia delle disposizioni della legge 40/2007 (la cosiddetta "Legge Bersani"), contenente norme per la semplificazione degli adempimenti per la nascita di impresa e per la liberalizzazione delle attività economiche e la promozione della concorrenza, sia delle istanze provenienti dagli operatori del settore emerse nel corso delle consultazioni effettuate in sede di Commissione.

Per i motivi sopra indicati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge venga approvato con il più ampio consenso.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Il testo della Proposta di Legge, in esame oggi in Consiglio regionale, ha come finalità l'introduzione, a seguito delle nuove competenze in materia di "Professioni" attribuite dal Governo alle Regioni e dovute alla riforma del Titolo V della Costituzione, di una nuova normativa in relazione alla Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005 n. 174.

Il testo del provvedimento ci ha trovato particolarmente d'accordo e riteniamo che possa essere la base per una buona legge, ma come già accaduto precedentemente in molteplici occasioni non c'è stato la possibilità in sede di commissione di un maggior approfondimento di alcune parti.

Quindi, tutto ciò premesso, le nostre considerazioni ed opinioni in merito rimangono invariate rispetto alla nostra posizione espressa in Commissione: l'astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge 17 agosto 2005, n. 174 è pubblicata nella G.U. 2 settembre 2005, n. 204;*
- *Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 è pubblicato nella G.U. 1 febbraio 2007, n. 26;*
- *La legge 2 aprile 2007, n. 40 è pubblicata nella G.U. 2 aprile 2007, n. 77, S.O..*

Note all'articolo 2

- *La legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 è pubblicata nel B.U. 15 gennaio 2003, n. 1;*
- *Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è pubblicato nella G.U. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.*
- *La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.;*
- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1*

Nota all'articolo 4

- *La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1955, n. 35.*

Nota all'articolo 6

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.*

Nota all'articolo 9

- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Nota all'articolo 11

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

Nota all'articolo 12

- *La legge 14 febbraio 1963, n. 161 è pubblicata nella G.U. 9 marzo 1963, n. 66;*
- *La legge 23 dicembre 1970, n. 1142 è pubblicata nella G.U. 16 gennaio 1971, n. 12;*
- *La legge 29 ottobre 1984, n. 735 è pubblicata nella G.U. 2 novembre 1984, n. 302;*
- *La Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 è pubblicata nella G.U.E.E. L 218 del 27 luglio 1982.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 29 depositato il 28 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore,

la declaratoria

della illegittimità costituzionale in parte qua della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3, pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 25 febbraio 2009, recante il titolo «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1° aprile 2009 si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente).

La legge della Regione Liguria n. 3 del 2009 dispone, nel suo art. 2, la modifica sostitutiva del comma 1, dell'art. 3, della l.r. n. 44 del 2008.

La disposizione prevede l'indizione di bandi di concorso pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge. La riserva e' riferita al 50% dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni.

Manca, nella disposizione normativa oggi impugnata, la previsione del contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante 50% dei posti disponibili.

Così articolata, la disposizione oggi impugnata si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a. fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3.

Roma, 21 aprile 2009

L'AVVOCATO DELLO STATO
Carlo Sica

CORTE COSTITUZIONALE**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956**

Ricorso n. 30 depositato il 5 maggio 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi, 12;

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica

per l'impugnazione

della legge regionale della Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 25 febbraio 2009, recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale (GECT), denominato Euroregione Alpi Mediterraneo».

La legge regionale della Liguria n. 1 del 2009 e' stata manata con la dichiarata finalità (cfr. art. 1) di favorire una «strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami, politici, economici sociali e culturali delle rispettive popolazioni» tra la Regione Liguria e le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Provence - Alpes - Cote

d'Azur e Rhone-Alpes.

A tal fine, l'art. 2 della legge stabilisce che la Regione Liguria partecipa alla costituzione, ai sensi del Regolamento CE n.1082/2006, di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) denominato «Euroregione Alpi Mediterraneo», attraverso la stipula di una Convenzione e di uno Statuto, allegati alla legge regionale, che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento.

Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed e' disciplinato dal diritto francese.

La legge regionale e' illegittima per i seguenti

Motivi

- 1) In relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Il regolamento CE n. 1082/2006 (in prosieguo, per brevità «il regolamento») ha introdotto nell'ordinamento comunitario l'istituto del GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, costituito sul territorio della Comunità da Stati membri, Autorità regionali, Autorità locali o organismi di diritto pubblico appartenenti ad almeno due Stati membri (art. 3).

Il GECT ha personalità giuridica, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale si stabilisce la sede sociale (art. 2).

L'obiettivo del GECT è di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione territoriale tra i suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale (art. 1).

L'art. 4, paragrafo 2, del regolamento stabilisce il dovere di notifica allo Stato, da parte dei potenziali membri, dell'intenzione di costituire o partecipare al GECT, insieme alla trasmissione della copia della Convenzione e dello Statuto. La notifica si sostanzia in una richiesta di autorizzazione, in quanto lo Stato membro, «tenuto conto della sua struttura costituzionale», deciderà se autorizzare o meno la costituzione o partecipazione al GECT, entro tre mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione. Lo Stato membro è chiamato altresì a designare le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti.

In data 27 gennaio 2009, la Regione Liguria ha provveduto, in quest'ottica, a notificare al Dipartimento affari regionali la sua partecipazione, trasmettendo lo schema di Statuto e Convenzione del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo.

Tale comunicazione e' stata effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 131/2003, applicabile, per analogia, nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, previste dal suo art. 16, il quale stabilisce che gli Stati membri adottano «le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione» del regolamento.

Sulla natura della fonte comunitaria derivata, merita evidenziare che la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere n. 3665/2007 reso nell'Adunanza del 9 ottobre 2007, nell'esprimersi negativamente su uno schema di regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, teso a dare attuazione al regolamento, ha ritenuto inadeguata, al fine del recepimento del GECT nell'ordinamento interno, una fonte di rango secondario, individuando nel regolamento comunitario un *tertium genus* tra le fonti comunitarie, intermedio rispetto ai regolamenti ed alle direttive.

Questa lettura sembra avvalorata dalla natura largamente discrezionale del recepimento, confermata - oltre che dalla formula utilizzata dal legislatore comunitario nel citato art. 16, par. 1 - dall'interpretazione imposta dal quindicesimo «considerando» premesso al regolamento, secondo il quale «(l) e condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell'art. 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro» (enfasi nostra).

Sembra, quindi, che con il regolamento il legislatore comunitario si sia limitato ad individuare un corpus di norme armonizzate applicabili ai GECT, rimettendo il resto della regolazione - ivi compresa la possibilità del ricorso al GECT - alla responsabilità degli Stati membri.

In adesione al richiamato parere del Consiglio di Stato, le disposizioni di attuazione del regolamento sono state inserite nel disegno di legge comunitaria 2008, approvato in prima lettura dal Senato il 17

marzo 2009 (artt. 40, 41 e 42) e, al momento in cui si redige il presente atto, in corso di esame alla Camera dei deputati.

Nelle more del perfezionamento della procedura autorizzatoria, in seno alla quale si è inserita la citata notifica preventiva del 27 gennaio 2009, la regione ha, però, approvato la legge in esame, con l'allegato A, composto dalla Convenzione e dallo Statuto del GECT, che costituisce parte integrante della legge stessa.

Così facendo, ed in particolare disciplinando con legge la partecipazione alla costituzione del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo prima della conclusione del procedimento mediante il quale il Governo avrebbe dovuto autorizzare la partecipazione di un membro potenziale al GECT, la Regione Liguria ha violato il principio di leale collaborazione, che deve presiedere in tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed ha, altresì, violato il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, in relazione al citato art. 16, par. 1, del Regolamento, che, come detto, prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del regolamento stesso.

Peraltro, la legge non contiene alcuna disposizione di sospensione degli effetti in attesa della prevista autorizzazione, in quanto l'art. 4 della legge regionale prevede solo che la partecipazione della Regione Liguria al «GECT Euroregione Alpi Mediterraneo» debba intendersi «perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio».

2) In relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'art. 1, comma 1, della legge regionale, nel quale sono indicati tra gli obiettivi della Regione Liguria e delle altre regioni ivi indicate, in conformità all'art. 6, punto 1 della Convenzione, il rafforzamento dei «legami politici, economici, sociali e culturali», amplia le competenze assegnate al GECT dal regolamento.

Infatti gli artt. 1, par. 2, e 7, par. 2, del regolamento limitano gli obiettivi e i compiti affidati al GECT «all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale».

Ne scaturisce la evidente violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in virtù del quale la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

3) In relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Per le medesime ragioni è parimenti censurabile l'art. 2, comma 2, lettere b) e d), che, come previsto dall'art. 7, punti 2) e 4) della Convenzione, prevedono rispettivamente tra i compiti del GECT la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee» e 1'«adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT», in contrasto con il citato art. 7 del Regolamento CE, che limita le attività del GECT alla «attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità».

P. Q. M.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità della legge regionale della Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009.

Roma, 24 aprile 2009

L'AVVOCATO DELLO STATO
Sergio Fiorentino

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 32 depositato il 19 maggio 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato,

nei confronti della

Regione Liguria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, recante: Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) (B.U.R. n. 5 del 18 marzo 2009).

L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, si compone di un unico articolo che sostituisce la lettera a), comma 4 della 20 febbraio 2007, n. 7 recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati».

In particolare l'art. 1 della citata legge n. 7 del 2007, la cui rubrica reca il titolo «principi e finalità», elenca, al comma 4, determinati obiettivi che la Regione Liguria intende perseguire nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, tra i quali quello, indicato sub lettera a), di «eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione».

La legge che si impugna sostituisce questa previsione con la seguente: «a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica».

La nuova previsione eccede dalle competenze regionali e incide nella materia «immigrazione» riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.

La disposizione in esame, infatti, affermando che la regione non è disponibile a accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione e espulsione degli stranieri immigrati, interferisce con le attività di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, che la Costituzione, come più volte ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sentenze n. 300 del 2005 e 156 del 2006) assegna in via esclusiva alla competenza statale.

Più in particolare la disposizione regionale contrasta con l'art 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'art. 9 del d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, che attribuisce al Ministro dell'interno, che vi provvede con decreto, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione e la costituzione dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri.

La normativa che si censura rende pertanto inattuabile la disciplina statale che prevede l'esistenza di tali centri per regolare la fase preliminare dell'immigrazione, con l'ulteriore conseguenza che se tutte le regioni adottassero un'analoga disposizione, lo Stato vedrebbe svuotate le proprie possibilità di intervento e vedrebbe sottratto al proprio controllo l'intero territorio nazionale.

La legge regionale è pertanto invasiva della competenza esclusiva dello Stato nella materia «immigrazione» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.

P. Q. M.

Si conclude perché la legge impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2009.

Roma, 7 maggio 2009

L'AVVOCATO DELLO STATO
Gabriella D'Avanzo

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
